

INTESA

INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

(D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. 42/2004 ART. 52, L.R. 1/2007)

TRA

REGIONE LIGURIA, Rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Bucci, o suo delegato

COMUNE DI ALASSIO rappresentato dal Sindaco, Dott. Arch. Marco Melgrati;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito denominata "Soprintendenza") divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;
- l'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale";
- la predetta disciplina introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- il Testo Unico in materia di commercio, approvato con L.R. n.1 del 02/01/2007, disciplina l'intera materia relativa al commercio, in particolare l'articolo 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, prevede, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o

ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1/2007;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2020 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della richiamata L.R. n.1/2007;

- la Regione Liguria e il Comune di Alassio intendono promuovere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali;

- l'area del Centro Storico di Alassio ospita un *unicum* commerciale da salvaguardare e da valorizzare, riconosciuto internazionalmente, all'interno del quale è ubicato il famoso *Caruggio Budello del Commercio*;

- la predetta area necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socio-culturale del Centro Storico Ligure, anche coinvolgendo vie e piazze di particolare interesse storico monumentale, che connotano l'ambito individuato come un insieme di valori imprescindibili;

- il comma 1-bis dell'art.52 del D. Lgs. 42/2004, oltre a quanto sopra stabilito, fa altresì esplicito riferimento all'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in accordo con le convenzioni UNESCO di cui all'art.7 bis del Codice, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione;

- con parere n. prot. 34.43.13/2 del 15/07/2025, pervenuto al Comune di Alassio, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona ha formulato parere in ordine all'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, con il quale viene concordata l'individuazione delle zone da assoggettare a tutela con alcune specifiche precisazioni sia in riferimento alla perimetrazione delle aree che ad alcune prescrizioni da inserire nell'Intesa;

- il Comune di Alassio, in recepimento delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona nel parere sopra citato, ha ripermetrato le aree oggetto dell'Intesa così come individuate nella planimetria A) allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante, ed ha inserito nell'articolo 6 dell'Intesa le prescrizioni formulate;

- il testo dell'Intesa è stato condiviso con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Le PREMESSE fanno parte integrante della presente Intesa.

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 e dall'art. 26 quater l.r. n. 1/2007 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano.

In particolare:

- _ individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- _ riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- _ attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche e distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati;
- _ intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- _ si prefigge di escludere alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- _ intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- _ intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- _ intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

2.IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

REGIONE LIGURIA:

- a) promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e con le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

- b) può mettere a disposizione risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato, di cui in allegato alla presente intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse messe a disposizione dal bilancio regionale.

COMUNE DI ALASSIO:

Nelle aree perimetrate nell'Intesa, si impegna:

- a pubblicizzare efficacemente le procedure che garantiscono la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte.

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA:

Esprime parere favorevole come da comunicazione prot. 34.43.13/2 del 15/07/2025, all'individuazione dei perimetri indicati in planimetria e una condivisione relativa al miglioramento del decoro nelle aree individuate e si impegna a partecipare ai tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: CONFCOMMERCIO – Fipa, CONFCOMMERCIO – Fipa, Unione Provinciale ALBERGATORI – Confindustria, CONSORZIO “Alassio UN MARE DI SHOPPING”

Sentite in merito ai contenuti dell'Intesa nelle riunioni del 27/03/2025, 08/05/2025 e del 31/07/2025 si sono espresse favorevolmente, tramite rappresentanti locali.

3. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento territoriale:

- **“area tutelata 1 di maggior tutela”**, individuata nell'allegata planimetria A) in colore viola, che costituisce parte integrante della presente Intesa;
- **“area tutelata 2 a tutela ordinaria”**, individuata nell'allegata planimetria A) in colore rosa, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

Il perimetro territoriale della presente Intesa è stato individuato previo accordo tra il Comune di Alassio e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Province di Imperia e Savona ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, che consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione o scia condizionata, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti. Nel caso di immobili con affaccio su vie sottoposte a tutela diversa, si applica all'intero immobile la disciplina più restrittiva.

Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi presentate relativamente all'area tutelata 1 e all'area tutelata 2 devono riportare nel campo note la tipologia

merceologica che si intende porre in vendita e dichiarazione di impegno al rispetto delle previsioni della presente intesa.

4. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLE AREE DI TUTELA

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze/Scia riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma **saranno considerate irricevibili** e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

area tutelata1:

- Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Attività di vendita auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici;
- Attività di vendita motori di qualsiasi tipo o genere;
- Attività di vendita oli lubrificanti;
- Attività di vendita materiale antincendio;
- officine, carrozzerie, elettrauto;
- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 compresi anche spazi di vendita h24;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività alimentari, artigianali e non, di preparazione/cottura finalizzata alla vendita di alimenti che preveda l'utilizzo nella preparazione di alimenti precotti non di chiara origine locale (es. kebab e altre tipologie di cibo da consumo sul posto o asporto);
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico;
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non certificati ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole o regionali atte, comunque, a garantire la provenienza del prodotto.
- Disco pub, discoteche e night club;

- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione e connessione (es. bazar) ;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato e/o materiali da recupero, ad eccezione di libri e dischi, abbigliamento ed accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili;
- Sale giochi e agenzie di scommesse.

area tutelata 2:

Sono vietate TUTTE le attività già indicate al punto precedente in riferimento all'area tutelata 1 con esclusione delle seguenti tipologie (che risultano pertanto ammissibili):

- agenzie di pompe funebri, ubicate al piano terra degli immobili, sale giochi e agenzie di scommesse.
- Attività di estetiste, centri massaggi, tatuatori, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

5. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE e NON ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

Pertanto sono ammessi Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in prodotti alimentari a marchio di qualità e tracciati (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti dell'Unione europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Alassio e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali.

6. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

- Dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 inerenti i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del citato decreto, che non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehors, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali o dal piano dei dehors vigente.
- Al fine di consentire la migliore percezione degli spazi di particolare valore storico, architettonico e paesaggistico nonché dei numerosi manufatti soggetti a tutela monumentale, tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, ecc., non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate.
- Tutte le strutture esterne a locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra ove sia presente una pavimentazione in lastre di pietra, in acciottolato o in altri materiali storici, al fine di non danneggiare tali pavimentazioni.
- Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
- Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.
- L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
- All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. Per le occupazioni di spazi pubblici, si applica il vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP) .
- In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente Intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.
- Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata all'interno delle vetrine degli esercizi, l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo, pubblicazioni obbligatorie (vendite straordinarie, etc,) nonché locandine di eventi promossi o patrocinati dal Comune.
- L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza.
- Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina.
- E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività

di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool.

- E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine.
- E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
 - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
 - all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto codice.

7. ATTIVITA' ESISTENTI

Tutte le attività economiche già esistenti alla data di approvazione della presente Intesa relativa a generi interdetti nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4, possono continuare a svolgere la loro attività.

Alle attività esistenti ricadenti nelle aree di tutela non soggette a trasferimenti e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche/attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione. Inoltre non è consentito il trasferimento delle attività esistenti e vietate dalla zona 1 alla zona 2 e viceversa o il trasferimento da altra zona all'interno delle aree tutelate.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui ALL'ARTICOLO 6**, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

8. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. gennaio 2007 n. 1 – Testo Unico in materia di Commercio.

9. GESTIONE E MODIFICA DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria:

- a) partecipano ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Alassio;
- b) forniscono informazioni utili a:
 - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
 - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;

- produrre report congiunti periodici.
- c) coinvolgono i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente Intesa.

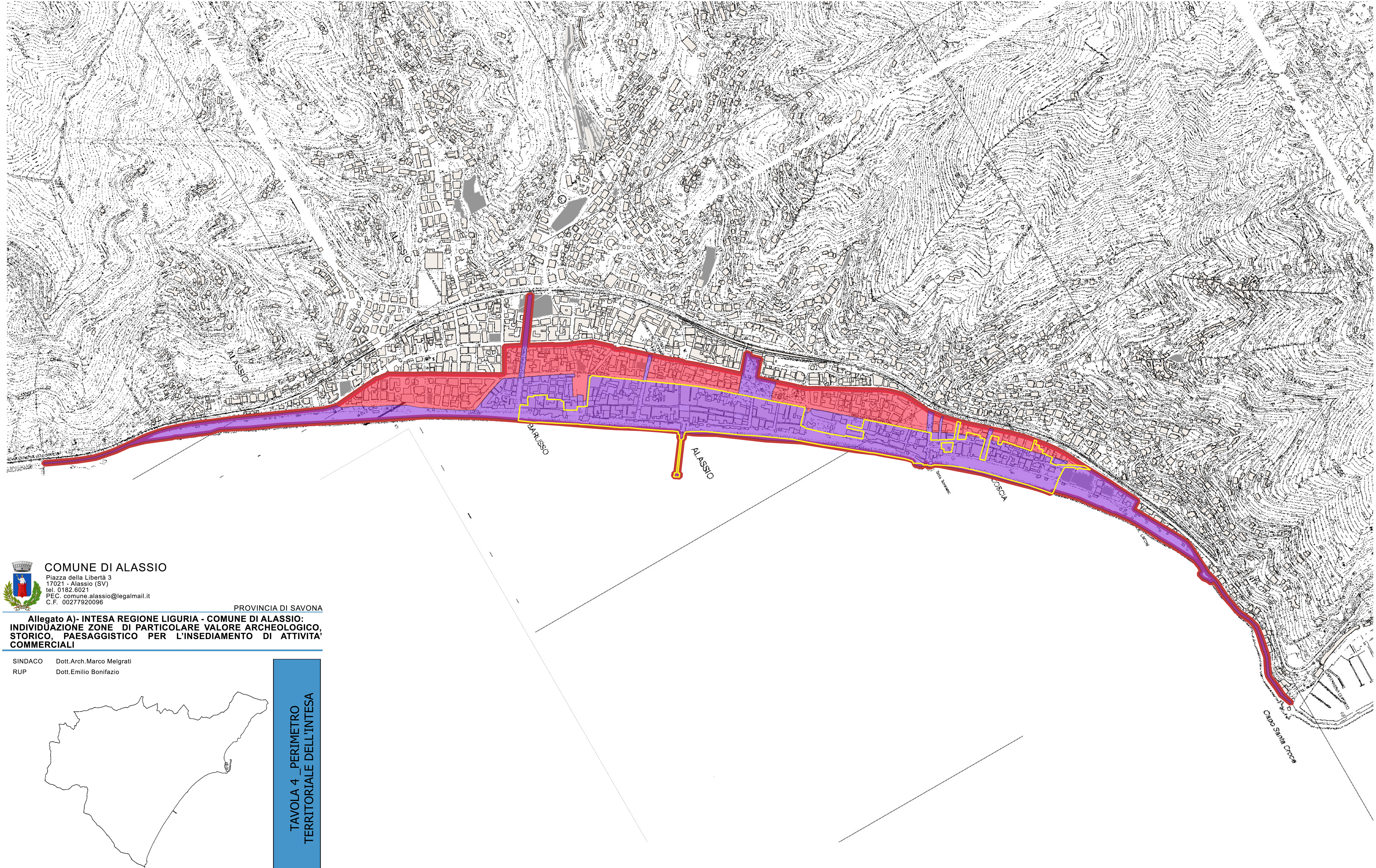
Le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, possono procedere a una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che possono essere individuati in fase di prima applicazione.

REGIONE LIGURIA

Il Presidente, Dott. Marco Bucci, o suo delegato

COMUNE DI ALASSIO

Il Sindaco, Dott. Arch. Marco Melgrati



 **COMUNE DI ALASSIO**
Piazza della Libertà 3
17021 - Alassio (SV)
tel. 0182.6021
PEC: comune.alassio@legalmail.it
C.F. 00277920096

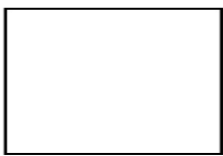
PROVINCIA DI SAVONA

**Allegato A)- INTESA REGIONE LIGURIA - COMUNE DI ALASSIO:
INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO,
STORICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI**

SINDACO Dott.Arch.Marco Melgrati
RUP Dott.Emilio Bonifazio



TAVOLA 4 _PERIMETRO
TERRITORIALE DELL'INTESA



LEGENDA

-  PerimetroTerritoriale dell'Intesa
-  Area tutelata 1 "Maggior tutela"
-  Area tutelata 2 "Tutela Ordinaria"
-  Zona Omogenea A1_PUC Vigente

REDAZIONE Settembre 2025	REVISIONE	APPROVAZIONE	SCALA 1:5000
-----------------------------	-----------	--------------	-----------------